



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

Prot. n.P. 36330/III. 2-2.

Cagliari,

29 OTT. 2019

- > Alla Presidenza della Regione
 - Ufficio di Gabinetto
 - Direzioni Generali
 - Ufficio ENPI
- > Agli Assessorati regionali
 - Uffici di Gabinetto
 - Direzioni Generali
 - Centro regionale di programmazione
 - Ufficio del controllo interno di gestione
- > Alle Unità di progetto:
 - "Eradicazione della peste suina africana"
 - "Ufficio dell'autorità di audit dei programmi operativi FESR e FSE"
 - "Ufficio di coordinamento regionale per l'attuazione del piano Sulcis"
 - "Iscol@"
 - "Interventi per l'efficientamento energetico"
 - "Responsabile della protezione dei dati per il sistema Regione"

CGIL - FP

fpcgilsardegna@pec.fpcgilsardegna.it

CISL - FPS

sindacato.cisl@pec.regione.sardegna.it

UIL - FPL

sindacato.uil@pec.regione.sardegna.it

DIRER - SDIRS

sdirs@legalmail.it

FE.D.R.O.

sindacato.fedro@pec.regione.sardegna.it

S.A.D.I.R.S

sindacato.sadirs@pec.regione.sardegna.it

S.A.F.

sindacato.saf@pec.regione.sardegna.it



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

FENDRES - SAFOR - CONFESAL
fendres-safor@pec.it

SIAD - Sindacato Autonomo Dipendenti
sindacato.siad@pec.regione.sardegna.it

ALLA R.S.U. Amministrazione regionale
rsu@regione.sardegna.it

ALLA R.S.U. C.F.V.A.

A tutti gli Enti regionali

A tutte le Agenzie

Oggetto: Permessi per i dipendenti regionali eletti nelle amministrazioni locali

In seguito alle richieste di chiarimento sulla normativa disciplinante i permessi per i lavoratori dipendenti componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni dei comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, si ribadiscono le indicazioni di cui alle circolari precedenti del 4 maggio 2016 prot n. 12124 e 07 giugno 2017 prot. n. 17779.

In particolare l'ultima nota fa rinvio alla novità introdotta sul tema dall'art 2, comma 12, della Legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (*Legge di stabilità 2017*), con il quale il legislatore ha ampliato i permessi spettanti agli amministratori locali, rispetto a quanto previsto dall'art. 79, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Il citato articolo 2, comma 12, della Legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 prescrive, infatti, che è "*consentito ai componenti degli organi elettivi di usufruire del permesso retribuito per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi organi*", in luogo della limitazione del permesso contenuta nella norma statale che fa, invece, riferimento al tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento.

Per quanto riguarda, invece, i consiglieri metropolitani delegati dal sindaco metropolitano ed i consiglieri provinciali delegati dal presidente della provincia, il comma 13 del suddetto art. 2 prevede il diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese nonché il diritto, per gli stessi soggetti, ad usufruire di ulteriori permessi non retribuiti, sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

mandato.

Relativamente, invece, ai lavoratori regionali chiamati a funzioni elettive, che partecipino, in qualità di rappresentanti degli enti locali, alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali, ed ai loro eventuali delegati, trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 85 del D. lgs n. 267/2000 che prevede che a tali lavoratori si applichino le norme relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dettate dal Capo IV del medesimo D. lgs, tra cui, in particolare, in tema di permessi retribuiti, la disciplina di cui all'art. 79, ai sensi della quale: *"1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.*

2. (Comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 980, del D. lgs. 66/2010).

3. *I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze del capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. (Il presente articolo risulta così modificato dall'art. 2268, comma 1, n. 980, del D. lgs. 66/2010).*

4. *I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.*

5. *I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.*



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente".

Per effetto del rinvio normativo operato dall'art. 85, le medesime prerogative di cui al Capo IV del Dlgs 267/2000 sono estese altresì ai componenti degli organi esecutivi delle suddette associazioni internazionali, nazionali e regionali.

Si ricorda, infine, che, le occasioni, l'attività e i tempi d'espletamento del mandato devono essere opportunamente documentati così come dettagliatamente descritto nelle circolari 11 giugno 2002 prot. n. 22602 e 4 maggio 2016 prot. n. 12124 alle quale si rinvia per brevità.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Carmine Spinelli
